

R.G. n.



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Stefano Cardinali Presidente rel.

dott. Claudio Tedeschi Giudice

dott.ssa Carmen Bifano Giudice

viste le istanze depositate in data \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ nell'ambito del procedimento per l'ammissione al concordato preventivo dalla medesima instaurato, aventi ad oggetto il rilascio di autorizzazione ad eseguire il pagamento di debiti pregressi in favore di lavoratori e fornitori strategici e, sotto il profilo della sua natura riconducibile nell'ambito degli atti di straordinaria amministrazione, ad eseguire il pagamento dei crediti vantati degli enti previdenziali, alcuni dei quali avevano costituito oggetto di un piano di rateizzazione già concordato;

visto il parere favorevole espresso dal commissario giudiziale con riguardo ad entrambe le richieste;

rilevato che l'istanza di autorizzazione al pagamento in favore dei lavoratori e dei creditori strategici è corredata della relazione del professionista indipendente prescritta dall'art. 100 CCII;

ritenuto che appaiono condivisibili le valutazioni del commissario giudiziale e del professionista indipendente in ordine alla strumentalità ed essenzialità dei pagamenti dei crediti dei lavoratori e dei creditori strategici indicati nell'istanza della società proponente rispetto al perseguimento dell'obiettivo della continuità aziendale che, secondo la prospettazione della proponente, avrebbe costituito il presupposto della proposta di concordato che intendeva depositare e che, effettivamente, costituisce il fulcro della proposta e del piano successivamente depositati;

che gli stessi caratteri di strumentalità ed essenzialità rispetto alla prosecuzione dell'attività di impresa rivestono anche i pagamenti in favore degli enti previdenziali, se

solo si consideri che essi costituiscono il presupposto per il rilascio del DURC, la cui mancanza comprometterebbe inevitabilmente lo svolgimento dell'attività aziendale dalla quale dovrebbero trarsi i flussi della continuità da destinarsi alla soddisfazione dei creditori;

che, ancorché il disposto dell'art. 100 CCII si riferisca solo ai pagamenti di crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi e di crediti dei lavoratori, non sembrano esservi ostacoli ad estendere la previsione normativa anche ai pagamenti di crediti che, quali quelli relativi ai contributi previdenziali dovuti per i lavoratori, appaiono strettamente correlati ai crediti retributivi e, quindi, strumentali alla soddisfazione di diritti dei lavoratori di cui si avvale l'impresa in crisi ai fini della continuità aziendale su cui si fonda la proposta di concordato;

che, d'altra parte, il pagamento dei crediti previdenziali può considerarsi anche un atto di straordinaria amministrazione avente natura transattiva con riguardo alla controversia avente ad oggetto i presupposti per il rilascio del DURC e, quindi, finalizzato a creare le condizioni necessarie per il buon esito dello strumento di regolarizzazione della crisi cui la proponente intende ricorrere;

che, pertanto, i pagamenti dei crediti dei lavoratori e dei fornitori strategici indicati nella relazione de \_\_\_\_\_ redatta dall'esperto ai sensi dell'art. 100 CCII e nel parere reso dal commissario giudiziale in data \_\_\_\_\_ così come i pagamenti dei crediti previdenziali indicati nel parere del commissario giudiziale del \_\_\_\_\_ da considerarsi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, possono essere autorizzati;

P.Q.M.

autorizza la \_\_\_\_\_ ad eseguire i pagamenti dei crediti dei lavoratori e dei fornitori strategici indicati nella relazione del \_\_\_\_\_ redatta dall'esperto ai sensi dell'art. 100 CCII e nel parere reso dal commissario giudiziale in data \_\_\_\_\_ nonché i pagamenti dei crediti previdenziali indicati nel parere del commissario giudiziale del \_\_\_\_\_

Roma, 17/4/24.

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali